



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1286

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ALDO STUCCO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11923 del 14 aprile 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Aldo Stucco, nato a Torino (TO) il 2 dicembre 1952;

VISTA la nota del 18 gennaio 2018 (prot. Consob n. 0007945 di pari data) con la quale Azimut Capital Management SGR S.p.A. comunicava a Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Aldo Stucco nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la successiva nota del 21 agosto 2018 (prot. Consob n. 0320896/18), con cui Azimut Capital Management SGR S.p.A. trasmetteva a Consob ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTE le note del 2 luglio 2018 (prot. OCF n. 0023991 del 3 luglio 2018) e 6 settembre 2018 (prot. OCF n. 0029807/18) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 21 agosto 2018 e 13 febbraio 2019 (prot. OCF nn. 0029076 del 28 agosto 2018, 0006759 e 0008147 entrambe del 21 febbraio 2019) con cui Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 13 febbraio 2019 (prot. OCF n. 0005258 di pari data) con cui Credito di Romagna S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa al consulente;

VISTA la nota dell'11 luglio 2019 (prot. OCF n. 0051308/19), notificata all'interessato in data 22 luglio 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Aldo Stucco ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizione del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti o di potenziali clienti;
 - comunicato a clienti o a potenziali clienti informazioni e rendicontazioni non rispondenti al vero;
 - omesso la trasmissione di operazioni di investimento, simulando le medesime operazioni di investimento, in seguito, rivelatesi inesistenti;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
 - contraffatto la firma dei clienti su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dai medesimi poste in essere;
- art. 159, comma 5, per aver percepito mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

RILEVATO che il Sig. Aldo Stucco non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 13 gennaio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le contestate violazioni e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Aldo Stucco le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 3, 4, 5 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza del cliente, di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero, di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere su rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 7, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 6 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, in violazione dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari);

- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) consistente nella simulazione di operazione di investimento, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che risulta nel caso di specie di particolare rilevanza, in quanto finalizzata all'acquisizione di somme di pertinenza della clientela;

- la pluralità delle condotte poste in essere nei confronti di un elevato numero di clienti, la loro reiterazione nel tempo, l'ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui sono state attuate le condotte, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, tali violazioni risultano imputabili al Sig. Aldo Stucco a titolo di dolo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Aldo Stucco, nato a Torino (TO) il 2 dicembre 1952, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti